

LA FAMIGLIA VIOLATA

Gentile avvocato,

Ho convissuto felicemente con il mio compagno per oltre 7 anni.

La nostra unione è sempre stata molto serena e da due anni abbiamo anche un figlio. Da circa 6 mesi , per problemi inerenti insoddisfazioni lavorative, il mio compagno ha iniziato a bere forti quantità di alcolici ed in tali occasioni diventa violento e mi picchia. A volte mi aspetta fuori dal lavoro in macchina e mi usa violenza e mi minaccia . Io lo amo moltissimo e so che anche lui mi adora, solo che, in quei momenti, perde la testa e diventa un'altra persona.

Io non voglio lasciarlo, né voglio sporgere querela nei suoi confronti, ma vorrei non dover più subire violenze e soprusi. Cosa posso fare? Esiste un modo per risolvere , almeno temporaneamente il mio problema?

Carla B. Mozzo

Cara Carla ,

è con questo argomento scabroso che riprendiamo la nostra rubrica al termine delle vacanze estive , per considerare , ancora una volta , come gli episodi delle violenze in famiglia, sia questa legittima o “di fatto” , siano ancora, ed in modo allarmante, assolutamente frequenti e, cosa ancor più grave, troppo spesso non denunciati.

Non è questa la sede per esaminare quali siano le ragioni che portano le vittime di tali soprusi a celare gli stessi e comunque a non cercare tutela giuridica ; quel che importa è invece segnalare a te ed ai lettori che il legislatore italiano con la **Legge 04.04.2001 n. 154** , meglio conosciuta come “**Legge sulla violenza in famiglia**” ha offerto una maggiore tutela

sia civilistica che penale ai soggetti “deboli” all’interno della conflittualità familiare.

Noi ci occuperemo oggi, del solo ambito civilistico, per osservare che questa legge ha introdotto all’interno del Codice Civile gli articoli 342 bis e 342 ter rispettivamente intitolati “Ordini di protezione contro gli abusi familiari “ e “ Contenuto degli ordini di protezione “.

L’art. 342 bis del Codice Civile letteralmente prevede che *“Quando la condotta del coniuge o di altro convivente è causa di grave pregiudizio all’integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell’altro coniuge o convivente, il giudice , qualora il fatto non costituisca reato perseguibile d’ufficio , su istanza di parte, può adottare con decreto uno o più provvedimenti tra quelli previsti dall’art. 342 ter“* .

Il giudice dovrà quindi preliminarmente accertare se vi sia stata una lesione all’integrità fisica cioè essenzialmente alla salute; all’integrità morale, ossia alla serenità, all’immagine, all’onore e a quanti altri aspetti riguardino la sfera della salute psichica ; o alla libertà personale , intesa come capacità di pensare , decidere e agire liberamente .

Conseguentemente, una volta accertata una situazione di “violenza “ nell’accezione di cui all’art. 342 bis C.C., il giudicante può disporre l’allontanamento del convivente o familiare “colpevole” dalla casa familiare, prescrivendogli altresì, ove occorra, di non avvicinarsi ai luoghi frequentati da colui che ha invocato l’ordine di protezione ed in particolare al luogo di lavoro , al domicilio della famiglia d’origine, ovvero al domicilio di altri prossimi congiunti o altre persone ed in prossimità dei luoghi di istruzione dei figli della coppia salvo che questi non debba frequentare i medesimi luoghi per esigenze di lavoro.

Insieme con l’ordine di allontanamento ed in alternativa o congiuntamente

con il divieto di cui sopra , il giudice può disporre l'intervento dei servizi sociali del territorio , di un centro di mediazione familiare, nonché di associazioni che abbiano come scopo statutario il sostegno o l'accoglienza di donne, minori o altri soggetti vittime di abusi familiari . Può addirittura essere posto a carico del responsabile di violenza familiare, il pagamento di un assegno a favore dei conviventi che , per effetto dell'allontanamento e delle eventuali altre misure assunte , rimarrebbero privi di "mezzi adeguati", con eventuale ordine di pagamento diretto a carico del datore di lavoro dell'obbligato.

La durata degli ordini di protezione suddetti è determinata dal giudice e non può essere superiore a 6 mesi . In tale lasso di tempo i conviventi (o i coniugi) devono essere in grado di risolvere la situazione conflittuale , accettando di ritornare sotto lo stesso tetto ovvero optando per l'allontanamento volontario (o la separazione). Il termine peraltro può essere prorogato su istanza di parte, soltanto se ricorrano gravi motivi e per il tempo strettamente necessario.

La domanda, che può essere fatta anche dalla parte personalmente, senza pertanto patrocinio di un legale, si propone con ricorso al Tribunale del luogo di residenza o domicilio del richiedente.